

**POLIZZA**  
**di**  
**RESPONSABILITA' CIVILE**  
**del**  
**TECNICO ABILITATO INCARICATO**  
**DELL' ASSEVERAZIONE**

(Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34, coordinato  
con la Legge di Conversione 17 luglio 2020 nr.77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e  
all'economia, nonché di politiche  
sociali connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19")

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
Bozza

Il presente allegato AZIENDE - MOD. CPRRCL 2 – ED. 12/2020 è parte integrante della bozza

---

**AGENZIA DI VERONA ARSENALE - 000670**

**PIAZZA ARSENALE , 4 - 37126 - VERONA (VR)**  
**Telefono 0458379811**  
**Fax 0458300394**  
**E-mail VERONAARSENALE@CATTOLICA.IT**

---

**BOZZA**

*Non ha validità di preventivo*

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Società:</b>	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Tecnico Abilitato:</b>	il libero professionista (regolarmente iscritto all'Ordine) che attesta i requisiti tecnici (asseverazioni) sulla base del progetto e dell'effettiva sua realizzazione.
<b>Asseverazione:</b>	è la dichiarazione rilasciata (attestazione e/o certificazione) da un Tecnico Abilitato con la quale si attesta che i lavori sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del Decreto requisiti Ecobonus per poter accedere alle detrazioni fiscali dell'Art. 119 del Decreto Rilancio nr. 34 del 2020 (inclusa la verifica della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi eseguiti o in stato di avanzamento lavori).



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### **Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'assicurato o il contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto, sempreché sia stato pagato il relativo premio, nei termini indicati dall'art. 12 - Inizio e termine dell'assicurazione.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro o di manifestazione dell'omissione o dell'errore del progetto esecutivo, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del codice civile).

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### **Art. 9 - Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato.

### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TECNICO ABILITATO**

### **Art. 11 - Oggetto della garanzia**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento **per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi (compresi i clienti), in relazione al rilascio di asseverazioni (certificazioni, attestazioni) previste dall'art. 119 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 sue successive modifiche e/o integrazioni e comunque rientranti nelle competenze previste dall'ordinamento professionale a cui appartiene il Tecnico Abilitato.**

L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche:

- per le responsabilità derivanti all'Assicurato nei casi in cui questi sia il mandatario di un Raggruppamento di Tecnici Abilitati;
- per le responsabilità derivanti all'Assicurato e conseguenti a fatto, anche doloso o fraudolento, dei collaboratori dei quali debba rispondere ai sensi di legge, **fatto salvo il diritto di regresso della Società nei confronti delle persone che abbiano messo in atto comportamenti dolosi.**

### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);**
- c) **le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- d) **le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 del 07.06.1974, nonché gli amministratori delle medesime.**

### **Art. 12 - Inizio e termine dell'assicurazione - pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

In caso di cessazione della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che il comportamento colposo sia stato posto in essere nel periodo di validità della polizza stessa.

### **Art. 13 - Durata dell'assicurazione**

La presente assicurazione si intende stipulata per la durata di anni 1 più eventuale rateo e, se indicata la risposta "no" alla voce "Tacito Rinnovo" presente nel frontespizio di polizza, si intende cessata alla "data di scadenza" indicata in polizza senza obbligo, per alcuna delle parti, di inviare disdetta all'altra.

### **Art. 14 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



**Art. 15 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le persone fisiche e giuridiche cui compete la qualifica di Assicurato;
- e) i soggetti di cui l'assicurato si avvalga per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

**Art. 16 - Efficacia dell'assicurazione**

L'assicurazione è valida a condizione che:

- l'assicurato e/o i professionisti, di cui egli si avvale, siano regolarmente iscritti all'Albo Professionale, siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione e siano in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di asseverazione;
- i lavori asseverati rientrino nelle competenze professionali dell'assicurato.

Salvo quanto disposto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dell'Albo, comporta nei suoi confronti la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

**Art. 17 - Rischi esclusi**

L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da:

1. svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori;
  2. mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
  3. obbligazioni volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
  4. danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
  5. danni materiali a cose e/o persone;
  6. incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  7. circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
  8. omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
  9. attività diverse da quella professionale specificatamente definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
  10. muffe tossiche di qualsiasi tipo;
  11. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto
  12. comportamento doloso dell'Assicurato;
  13. calunnia, ingiuria, diffamazione;
  14. multe ed ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
  15. direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
  16. direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti.
- nonché i Danni:
17. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i Sinistri:

18. derivanti da atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
19. per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri Assicuratori;
20. derivanti dalle conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

Gli Assicuratori non risponderanno inoltre di alcuna responsabilità, perdita, costo o spesa derivante da, causato o contribuito da o in alcun modo correlato a Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

#### Art. 18 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

#### Art. 19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### Art. 20 - Gestione Vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 21 - Errato trattamento dati personali

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento (*raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione*) dei dati personali degli stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'Assicurazione.

**Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per periodo pari a € 75.000.**

#### Art. 22 - Franchigia in caso di sinistro

**Rimane a carico dell'assicurato la franchigia di € 2.500.**

D'accordo fra le parti si conviene che la franchigia in oggetto non sarà opponibile ai terzi danneggiati, ma rimarrà in ogni caso a carico del Professionista assicurato.

**La Società si impegna comunque a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili a sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia di cui sopra.**

**Il Contraente/Assicurato dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire le richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società l'importo pari alla franchigia di cui sopra entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.**



Gli scoperti e/o franchigie dovranno comunque rimanere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

**Art. 23 - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi diritti di emissione e imposte.

**Art. 24 - Massimale di polizza**

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta la massima esposizione della Società nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'Assicurato dichiara che il Massimale è adeguato al numero delle attestazioni o certificazioni rilasciate.

**Art. 25 - Premio assicurativo**

Il premio annuo lordo corrisposto dall'Assicurato è indicato nella Scheda di Polizza.

**Art. 26 - Sanzioni**

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano la Società stessa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da ( provvedimenti relativi a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'unione Europea, del Regno Unito o degli Usa.

## RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

### **Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### **Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### **Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il



nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

#### **Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.





**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)**  
**TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112**

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**

**Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa** - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia  
- Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) C. F. e iscr.  
Reg. Imp. di VR 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 R.E.A. della  
C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo  
Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo  
del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.  
**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**